REGOLAMENTO PER L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)
(Documento Istituzionale da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa – PTOF)
Sezione: Innovazione Didattica e Governance Digitale)

Redatto in attuazione del PIA d'Istituto, Linee Guida MIM 2025, Regolamento UE 2024/1689 AI Act e Regolamento UE 2016/679 GDPR)

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento per l'uso dell'Intelligenza Artificiale (RI-IA) disciplina l'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'ICS Don Milani, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), delle Linee guida AgID per l'adozione dell'IA nella Pubblica Amministrazione e delle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'uso dell'IA a scuola, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
2. Gli obiettivi del regolamento sono:
 - garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
 - definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
 - promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA;
 - prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. *Intelligenza Artificiale (IA)*: sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. *Strumenti di IA*: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione multimediale.
3. *Deployer*: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
4. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Finalità e Principi Guida del regolamento

L'adozione di qualsiasi sistema di IA deve essere guidata dai seguenti principi inderogabili, in coerenza con i valori costituzionali e le indicazioni del Ministero dell'istruzione e del merito:

1. **Centralità della Persona e Sorveglianza Umana:** L'adozione dell'IA deve essere guidata da un approccio antropocentrico. L 'Intelligenza Artificiale è utilizzata esclusivamente come strumento di supporto e di potenziamento delle capacità umane. In nessun caso può sostituire il ruolo educativo, valutativo o decisionale del docente. La relazione educativa tra docente e studente rimane elemento centrale, essenziale e non delegabile.

2. **Equità e Inclusione:** L'IA deve promuovere l'equità. L'Istituto si impegna a utilizzare l'IA come strumento per ridurre le disparità e supportare i bisogni educativi individuali. È fondamentale monitorare costantemente i sistemi per identificare e mitigare qualsiasi forma di **pregiudizio (bias) algoritmico** che possa generare discriminazioni.
3. **Innovazione Etica e Responsabile:** L'impiego dell'IA deve essere finalizzato a promuovere il pensiero critico, la creatività e l'acquisizione di competenze autentiche. L'IA non deve mai sostituire o svilire l'impegno personale, la riflessione e l'autonomia dello studente.
4. **Trasparenza e Spiegabilità:** Il funzionamento e la logica alla base dei sistemi di IA utilizzati devono essere spiegabili e comprensibili agli utenti. L'Istituto garantisce che la comunità scolastica sia informata quando interagisce con un sistema di IA e possa comprenderne le finalità. La trasparenza è essenziale per contrastare la diffusione di falsi riferimenti o "allucinazioni".
5. **Tutela dei Dati (Privacy by Design):** Tutti i sistemi di IA adottati devono conformarsi pienamente ai principi del GDPR per la protezione dei dati personali, in particolare quelli dei minori. I sistemi devono essere progettati secondo i principi di **privacy by design** e **privacy by default.**
6. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
7. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti sugli studenti.
8. I contenuti generati con l'IA devono riportare la fonte.
9. È vietata la generazione o l'uso di contenuti che violano il copyright.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso degli strumenti di IA da parte del personale docente

1. I docenti che scelgano di utilizzare strumenti di IA gratuiti o personali a supporto della propria attività possono farlo esclusivamente come strumenti interni di lavoro, ad esempio per la predisposizione di materiali, tracce, schede, spunti di esercizio o bozze di comunicazioni, senza inserire nei sistemi IA alcun dato personale degli alunni, delle famiglie, dei colleghi o di terzi.
2. Non è consentito caricare elaborati, compiti, verifiche o documenti che contengano informazioni identificative degli alunni, né richiedere o sollecitare agli alunni la creazione di account personali su servizi di IA o l'accesso a piattaforme esterne non valutate dall'Istituto. Più in generale non è consentito al docente di caricare sulla piattaforma IA alcun dato, documento o informazione di proprietà o riconducibile all'amministrazione scolastica.
3. L'utilizzo di strumenti IA deve in ogni caso mantenere la centralità della funzione educativa e non può sostituire l'attività professionale del docente nella progettazione, nella conduzione della lezione e nella valutazione dei materiali didattici.
4. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.

Art. 5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura

informatica.

4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Art. 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. L'Istituto, compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna a sensibilizzare la comunità scolastica sui rischi connessi all'uso non governato degli strumenti di IA, e promuove percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti
2. La formazione include:
 - uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo;
 - etica e responsabilità nell'uso dell'IA;
 - prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.

Art. 7 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. È vietato l'uso dell'IA per la sorveglianza degli studenti o per la raccolta di dati sensibili senza autorizzazione.

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 9 – Utilizzo dell'IA a fini didattici

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti. È escluso l'uso autonomo dell'IA con credenziali istituzionali.
2. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.
3. L'uso dell'IA deve essere limitato ad attività dimostrative e laboratoriali in classe.
4. L'uso occulto dell'IA per svolgere compiti o elaborati scolastici può incidere sulla valutazione o comportare l'invalidità dell'elaborato ai fini valutativi e la responsabilità disciplinare.

Art. 10 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA

1. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
2. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo degli strumenti di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.

Art. 11 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
2. L'uso dell'IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari.
3. I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un uso scorretto dell'IA.

Art. 12 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
2. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA da parte dei figli al di fuori dell'ambito scolastico e possono

essere coinvolti nella formazione sull'uso consapevole dell'IA.

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 13 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. Nel rispetto del GDPR e delle regole interne di tutela dei dati personali è vietato inserire in strumenti di IA gratuiti o personali qualsiasi informazione che consenta di identificare un alunno, un genitore, un collega o altri soggetti, utilizzare strumenti di IA per analizzare, classificare o valutare elaborati riconducibili a singoli alunni e utilizzare IA per gestire informazioni su situazioni sensibili. Ogni violazione di tali divieti potrà essere valutata, oltre che dal punto di vista disciplinare, anche sotto il profilo della conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. È vietato utilizzare strumenti di IA, anche se gratuiti o personali, per sorvegliare gli alunni o monitorarne i comportamenti online, dedurre emozioni, stati d'animo, atteggiamenti o tratti della personalità, classificare gli alunni in base a profili o punteggi generati dall'IA o assumere decisioni automatizzate che incidano sul percorso scolastico degli alunni.
 Tali pratiche sono incompatibili con i principi dell'AI Act, con la normativa sulla protezione dei dati personali e con la missione educativa della scuola.
4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.

Art. 16 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il presente regolamento potrà essere rivisto e aggiornato a seguito di nuove indicazioni normative o ministeriali o in base all'esperienza maturata e alle esigenze emerse nel corso dell'anno scolastico.
2. Ogni modifica sarà sottoposta agli organi collegiali competenti e comunicata alla comunità scolastica.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla delibera del Consiglio di Istituto ed può essere aggiornato periodicamente per riflettere l'evoluzione delle tecnologie e delle normative.